



STUDIO LEGALE CASSARINO

97015 – Modica (RG), Corso Umberto I n. 92

tel. 0932.948216 – fax 0932.1841188

pec giorgiocassarino@pec.it

TRIBUNALE DI RAGUSA

- SEZIONE LAVORO -

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA CAUTELARE EX ARTT. 700 E 669 QUATER C.P.C. E

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.

Per la **Dott.ssa COLOMBO MARIA**, nata a Ragusa il 14-06-1972 e residente in Pozzallo, Via Sott. Andrea Sigona n. 64, C.F. CLMMRA72H54H163U, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al presente atto dall'Avv. Giorgio Cassarino (C.F. CSSGRG79P27F258H; Fax 0932.1841188; Pec giorgiocassarino@pec.it), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Modica, Corso Umberto I n. 92 ----- **RICORRENTE**;

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 801 85250588, presso le sede legale in Roma, Via Trastevere, n. 76, domiciliato come per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con sede in Catania, Via Vecchia Ognina n. 149 ----- **RESISTENTE**;
- **Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato come per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con sede in Catania, Via Vecchia Ognina n. 149 ----- **RESISTENTE**;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con sede in Catania, Via Ognina n. 149 ----- **RESISTENTE**;

E NEI CONFRONTI

- di tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo della Scuola secondaria di II grado (Seconda Fase - punti B e C dell'art. 6 del CCNI), anno scolastico 2016/2017, di tutti gli ambiti territoriali nazionali che, in seguito al legittimo inserimento nei predetti elenchi di parte ricorrente, verrebbero superati in graduatoria per punteggio ----- **POTENZIALI RESISTENTI**;

IN OPPOSIZIONE

e per l'annullamento parziale e/o la disapplicazione dei provvedimenti amministrativi





relativi ai trasferimenti del personale docente di ruolo (seconda fase C art. 6 del CCNI), anno scolastico 2016/2017, Scuola secondaria di II grado, e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva di parte ricorrente, e per il conseguente mancato trasferimento di parte ricorrente presso una Scuola secondaria di II grado sita nell'Ambito Sicilia 0024, Provincia di Ragusa (Provincia di inserimento in GAE) o, in subordine, presso qualunque altro ambito della Regione Sicilia, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017.

Tale atto viene impugnato in quanto illegittimo ed infondato, e va pertanto annullato e/o revocato, per i seguenti motivi, che qui si premettono

IN FATTO

In data 27-11-2015 l'odierna ricorrente - dopo aver stipulato diversi contratti a tempo determinato, prestando servizio per un periodo complessivo di **UNDICI anni** - è stata assunta con "*contratto individuale di lavoro* (stipulato con l'Ufficio Regionale della Sicilia n.d.r.), *ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il comparto scuola, in quanto iscritta nelle graduatorie del concorso per l'immissione in ruolo in qualità di docente di scuola secondaria di II grado, per la classe di concorso A049 - MATEMATICA E FISICA, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 98, lettera c)*" (doc. 1).

Al momento dell'assunzione la ricorrente si trovava, nelle Graduatorie Ad Esaurimento (c.d. GAE), per l'anno scolastico 2015/16, con identificativo n. RG/028995, per la Provincia di Ragusa, Fascia 3, classe di concorso A038 fisica nella posizione n. 16 con 27 punti, nella classe di concorso A047 matematica nella posizione n. 22 con 27 punti, nella classe di concorso A048 matematica applicata nella posizione n. 21 con 27 punti, **nella classe di concorso A049 matematica e fisica nella posizione n. 5 con 171 punti** (doc. 2).

Mentre nella graduatoria della Provincia di Ragusa, Fascia 3, elenchi del sostegno, nell'Area AD01 scientifica, **nella posizione n. 5 con 171 punti** (doc. 3).

A seguito della sottoscrizione del contratto la Dott.ssa Colombo è stata assegnata, quale insegnante di sostegno, provvisoriamente presso l'Istituto "G. Curcio" di Ispica per l'anno scolastico 2015/16.

Senonché per l'anno scolastico 2016/17 l'Amministrazione resistente, nell'ambito del





piano straordinario di mobilità territoriale e professionale previsto dall'art.1, comma 108, della legge n. 107/2015 e della conseguente ordinanza ministeriale n. 241/2016 ha di fatto costretto tutti i docenti, compresa l'odierna ricorrente [impressa in ruolo nella c.d. fase C) del richiamato piano straordinario di assunzioni], ad inoltrare domanda di mobilità al fine di non vedersi esclusa dalle liste e perdere, così, il lavoro (doc. 4).

Occorre sottolineare che, nonostante la procedura di mobilità prevedesse la possibilità di scegliere se presentare la domanda solo per il sostegno o solo per la materia e di esprimere delle preferenze riguardo agli ambiti territoriali destinatari di collocazione, l'amministrazione resistente ha proceduto a collocare definitivamente la Dott.ssa Colombo, all'esito dell'assegnazione, invece che con ruolo ordinario e nell'ambito richiesto Sicilia 0024, presso l'ambito territoriale Emilia Romagna 0003 e con ruolo di sostegno, comunicando tale scelta a mezzo email del 13-08-2016 (doc. 5).

La decisione dell'amministrazione, come sopra menzionata, è totalmente illogica, irrazionale e pregiudizievole per la ricorrente, e non tiene minimamente conto delle preferenze espresse da quest'ultima né degli altri requisiti dalla stessa posseduti che le avrebbero dato diritto ad una diversa e più corretta collocazione.

Senza voler anticipare argomentazioni che verranno sviluppate approfonditamente nella parte in diritto del presente ricorso, non può tuttavia sottacersi che il piano straordinario di mobilità previsto con la L. 107/2015, se da un lato ha costretto i docenti neo immessi in ruolo a presentare domanda di mobilità territoriale (pena il provvedimento d'ufficio, nello stesso senso, da parte dell'Amministrazione), dall'altro lato ha chiaramente privilegiato in fase di assunzione i docenti del concorso 2012, sia per la scelta della destinazione provvisoria sia per la destinazione definitiva attribuita tramite la suddetta procedura di mobilità.

Si ribadisce, ancora, che parte ricorrente rientra nella fase C dell'immissione a ruolo prevista dalla L. 107/2015 e che la stessa, ***nella procedura di mobilità, è stata collocata su posto di sostegno nell'ambito Emilia Romagna 0003, piuttosto che in quello in cui prestava già servizio, Ragusa 0024***, senza alcuna motivazione riguardo tale scelta compiuta dalla pubblica amministrazione e senza che la stessa abbia mai chiarito e resi





noti i criteri a tal fine utilizzati.

La superiore decisione appare *ictu oculi* manifestamente illegittima solo considerando che l'odierna ricorrente avrebbe dovuto essere inserita nell'ambito richiesto nell'ambito territoriale della Provincia di Ragusa nella propria classe di concorso, considerando correttamente il punteggio dalla stessa posseduto in rapporto agli altri docenti.

A riprova si noti che, nell'ambito territoriale 0024 della Provincia di Ragusa, sono stati assegnati altri docenti con ruolo ordinari che avevano un punteggio inferiore rispetto all'odierna ricorrente (*Sic!*).

Per completezza espositiva, infine, preme in ultimo osservare che la Dott.ssa Colombo è stata assegnata provvisoriamente, fino al 30-06-2017, presso l'Istituto "G. Curcio" di Ispica, quindi nella Provincia di Ragusa, in quanto **titolare dei requisiti di cui alla legge n.104/92** e con **due figlie con età superiore a sei anni ma inferiore a diciotto anni** (come si evince dalla domanda di mobilità allegata al doc. 4). A partire dall'inizio dell'anno scolastico 2017/2018 la ricorrente dovrà prendere servizio nuovamente nell'ambito territoriale Emilia Romagna 0003.

IN DIRITTO

I. VIOLAZIONE DEGLI ART. 3, 51 E 97 COST. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI

DI IMPARZIALITÀ, E CORRETTEZZA E DI BUON ANDAMENTO

Come già anticipato in punto di fatto, l'odierna ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato nell'a.s. 2015/2016, **dopo UNDICI ANNI DI PRECARIATO**, in seguito alla procedura di assunzione straordinaria di cui alla Legge 107/2015 (c.d. "Buona Scuola") che costituisce il quadro giuridico di riferimento ai fini della presente controversia.

La predetta legge, nell'art.1, comma 108, stabilisce espressamente che: *"Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive*



modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminati a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati".

Al fine di dare attuazione alla superiore norma è stata emanata successivamente l'ordinanza ministeriale n. 241 del 08-04-2016 che ha approvato il C.C.N.I. sottoscritto in pari data.

L'art. 6 del citato C.C.N.I. stabilisce, ancora, che **"... gli assunti nell'a.s. 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016, provenienti da graduatorie di merito del concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia..."** mentre per gli **"...assunti dell'a.s. 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da G.A.E." è prevista la loro partecipazione alla "...mobilità territoriale..."**.

Da una attenta analisi della disciplina indicata deriva, quale ovvia conseguenza, che il legislatore ha previsto, da una parte, che il reclutamento nelle fasi B e C del piano di assunzione straordinario doveva avvenire mediante la formazione di una graduatoria nazionale, in luogo delle precedenti **Graduatorie di Merito (GM)** a carattere regionale e delle **Graduatorie Ad Esaurimento (GAE)** a carattere provinciale - secondo il combinato disposto del comma 98 lett. b) e c) e comma 100, art. 1 della L. 107/2015 – e, dall'altra parte, che all'assunzione si provvede mediante lo scorrimento dell'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie (GM-GAE), dando priorità ai soggetti inseriti nelle **Graduatorie di Merito del concorso 2012**, rispetto agli inseriti nelle **Graduatorie ad**





Esaurimento, come nel caso di parte ricorrente (comma 100, art. 1 L. 107/2015).

È oltremodo evidente, quindi, che la Legge 107/2015 ha disposto, innanzitutto, una precedenza in favore dei docenti delle Graduatorie di Merito del concorso del 2012, rispetto ai docenti delle Graduatorie ad Esaurimento.

A rendere più grave la disparità, inoltre, vi è la previsione (contenuta nel D.M. del 23 maggio 2014, n. 356) che, non solo coloro che sono immessi in ruolo prima del 2015, ma anche quei docenti provenienti dalla graduatoria di merito di cui al concorso del 2012, c.d. IDONEI, possono avvantaggiarsi della scelta della sede definitiva in ambito provinciale, mentre i docenti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento - come l'odierna ricorrente - sono stati obbligati a richiedere il trasferimento in una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale solo in via subordinata rispetto ai primi ed indipendentemente sia dal punteggio da ciascuno posseduto ai fini della mobilità sia dalla sede di cui all'assegnazione provvisoria già alle medesime garantita.

Il predetto esito a cui perviene la richiamata legge è, d'altronde, palesemente disparitario se solo si raffrontano i risultati che tale disciplina ha comportato nell'assegnazione delle sedi tra i diversi docenti delle diverse fasi di appartenenza. È abbastanza chiaro che tale risultato rappresenta una chiara violazione dei principi fondamentali sanciti negli artt. 2, 3, 4 e 35 della Costituzione.

A questo proposito basti solo considerare che l'odierna ricorrente è stata scavalcata, negli ambiti della Provincia di Ragusa (ambito 0023 e 0024) da ben 24 colleghi docenti, aventi tutti punteggi inferiori rispetto al suo, che era di 75 punti (doc. 6).

Nello specifico, a mero titolo di esempio, hanno ottenuto il trasferimento i docenti:

- **Buscema Maurizio** (C.F. BSCMRZ70H09I535E) con un punteggio di **72,00**, assegnato presso Liceo “G.Curcio” di Ispica (V. pag. 10 del doc. 7);
- **Gennaro Sara** (C.F. GNNSRA78C60F258P) con un punteggio di **74,00**, assegnata presso il Liceo Artistico “Galilei-Campailla” di Modica (V. pag. 13 del doc. 7);
- **Agosta Lucrezia** (C.F. GSTLRZ79T46F258C) con punteggio di **61,00**, assegnata presso l'Istituto “Archimede” di Modica (V. pag. 14 del doc. 7);
- **Canto Carmelo** (C.F. CNTCML73C26F258J), con punteggio di **73,00**, assegnato presso





l'I.P.S.I.A. "G. CURCIO" di Ispica (V. pag. 11 del doc. 7);

- **Guglielmino Maria** (C.F. GGLMRA73A59E578F) con punteggio di **58,00**, assegnata presso l'I.T.A. "Q. Cataudella" di Scicli (V. pag. 12 del doc. 7).

Volendo poi considerare le classi di concorso ordinarie in cui la Dott.ssa Colombo risultava inserita, si deve riscontrare che anche in queste, come per quelle del sostegno, è stata scavalcata da diversi docenti con punteggi inferiori.

Nello specifico, per la classe di concorso **A049 matematica e fisica, che vedeva la Dott.ssa Colombo con 42 punti**, si trovano, sempre a mero titolo di esempio, nell'elenco:

- **Battaglia Salvatore** (C.F. BTTSVT77E28C927U), con **18,00** punti (V. doc. 7);
- **Distefano Laura** (C.F. DSTLRA79B45H163R), con **27,00** punti (V. doc. 7);
- **Cassitella Nicola** (C.F. CSSNCL70T26M088W), con **21,00** punti (V. doc. 7).

Da quanto detto si evince inoltre che l'odierna ricorrente non solo è stata scavalcata da diversi docenti con punteggi inferiori rispetto al suo ma ancora che il M.I.U.R. non ha tenuto in alcun modo conto delle preferenze formulate in seno alla domanda di mobilità.

L'irragionevole meccanismo straordinario di mobilità per il 2016/2017 attuata dall'amministrazione determina un risultato pregiudizievole per quei docenti, come la Dott.ssa Colombo, che sono stati assegnati e trasferiti in ambiti provinciali più lontani rispetto alla provincia di propria residenza, pur avendo espresso delle preferenze in ordine alla collocazione nei rispettivi ambiti di appartenenza.

Si deve ancora osservare che i provvedimenti oggetto della presente ricorso sono stati adottati non solo sulla scorta di una procedura del tutto contraria ai principi di trasparenza, buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa, ma altresì sulla base di una ordinanza ministeriale (n. 241/2016), i cui effetti, alla data del 13-08-2016, erano già stati sospesi dall'**ordinanza cautelare n. 4720 del 14.07.2016 T.A.R. Lazio, Roma.**

Con quest'ultima pronuncia, infatti, il Tribunale Amministrativo ha censurato le norme sulla mobilità di cui alla L. 107/2015, nella parte in cui sono state previste *"...deroghe e posizioni di privilegio e precedenza con disparità di trattamento, ravvisando altresì,*





profili di illegittimità costituzionale in relazione alle norme in questione...".

Per tutta risposta l'Amministrazione non ha esitato dal proseguire ad adottare i contestati trasferimenti, perseverando in tal modo nella abnormità ed illegittimità dei provvedimenti.

Questo atteggiamento dell'odierna amministrazione non fa altro che costituire una chiara violazione dell'art. 97 della Costituzione.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE COMMA 73, ART. 1 L. 107/2015 – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, INCOERENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E DI MERITOCRAZIA

Continuando nell'analisi relativa al contestato trasferimento, si deve notare che esso è frutto di una procedura del tutto illegittima in quanto questo risultato è derivato da un algoritmo informatico i cui termini e funzionamento sono, ad oggi, ancora sconosciuti. Tale circostanza si pone in evidente contrasto con quanto viene affermato in giurisprudenza, cioè che *"...l'utilizzo dello strumento informatico debba categoricamente essere considerato come servente rispetto all'attività amministrativa..."* (T.A.R. Puglia, sez. di Bari, n. 807/2016).

L'utilizzo del menzionato algoritmo rende evidente che non vi è stato, nel caso *de quo*, alcun preliminare procedimento e/o valutazione, con conseguente motivazione, di alcun funzionario dell'amministrazione.

Con tale procedura automatica, equivalente, come detto, ad un vero e proprio algoritmo è stata esercitata una vera e propria attività amministrativa **impersonale ed arbitraria**, disponendo illogicamente trasferimenti in una provincia piuttosto che in un'altra.

Da quanto sopra deriva come corollario la violazione dei noti principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza di cui alla L. n. 241/1990, oltre che una chiara ipotesi di eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, ingiustizia, illogicità ed irrazionalità espressamente dedotti.

Nello stesso senso non può che sottolinearsi che *"...a seguito dell'art. 3 della legge*





n.24/1990, l'obbligo di motivazione – vale a dire dell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sono adottati a fondamenti delle determinazioni della p.a. – vige, salvo esplicite eccezioni, per tutti i provvedimenti” (TAR Emilia Romagna, sede di Parma, n. 486/2005).

Ed ancora, sull'importanza della motivazione si evidenzia la sentenza del Giudice delle Leggi (Corte Cost. n. 310/2010), nella quale è stato appunto rilevato a chiare lettere che l'obbligo di motivare i provvedimenti, trova fondamento negli articoli 97 e 113 della Costituzione, posto che, da un lato, costituisce corollario dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione e, dall'altro, garantisce al destinatario del provvedimento che ritenga lesa la propria posizione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale.

Sempre in questo senso, si può dire che *“Il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi costituisce il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale* (T.A.R. Lecce, sez. I, 13/10/2016, n. 1530).

Ed anche valutando le concrete risposdenze di quanto sin qui affermato con l'effettiva applicazione della scelta operata dall'amministrazione non può che constatarsi che l'odierna ricorrente è stata trasferita, sulla base dei provvedimenti impugnati, definitivamente nella regione Emilia Romagna, a centinaia di chilometri di distanza dalla residenza sua e della propria famiglia. Non v'è chi non vede che tale provvedimento costituisce una chiara violazione del principio meritocratico atteso che altri docenti, siccome sopra dimostrato con un punteggio inferiore a quello attribuito alla medesima, sono stati collocati presso l'ambito richiesto della Regione Sicilia.

Non sfuggirà, infatti, che *“...la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono, l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato per i quali sono predeterminati specifici punteggi...”* (Tribunali di Trani, Sezione lavoro, ordinanza del 16.09.2016).





Ne deriva, dunque, che nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione dovrà essere dichiarata la nullità e/o l'annullamento del trasferimento presso l'ambito regionale del Emilia Romagna disposto nei confronti della dott.ssa Colombo, la quale, conseguentemente dovrà essere collocata presso l'ambito prescelto quale Sicilia 0024.

Stante l'illegittimità della decisione dell'amministrazione e del conseguente obbligo a spostarsi verso una regione lontana dalla propria è di solare evidenza che la Dott.ssa Colombo ha subito notevoli danni consistenti nell'esborso economico legato a tale trasferimento.

**ISTANZA CAUTELARE ED INAUDITA ALTERA PARTE O, IN SUBORDINE,
PREVIA CONVOCAZIONE DELLE PARTI**

Dalla rappresentazione in fatto e in diritto fin qui svolta dei fatti di causa, emerge con ogni evidenza come siano sussistenti nel caso di specie entrambi i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, necessari ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c.

L'estrema gravità ed urgenza è, invero, giustificata dalla circostanza che dalla pubblicazione degli elenchi dei trasferimenti del personale docente, ne è derivata l'effettiva assegnazione delle sedi a tutti i docenti interessati dalla mobilità, così anche per parte ricorrente, che si è dovuta già recare presso l'Istituto Scolastico "ITCS Gaetano Salvemini", sito a Casalecchio sul Reno in provincia di Bologna, e dunque ubicato in un ambito territoriale - assai distante dal proprio luogo di residenza - al quale sarà INGIUSTAMENTE vincolata.

Questa situazione pregiudizievole nei confronti di parte ricorrente si protrarrebbe oltretutto per almeno un triennio, considerato che ai sensi e per gli effetti dei commi 79 e 80, art. 1, Legge 107/15, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'incarico proposto dal dirigente scolastico ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento avrà durata triennale.

Ove si dovesse attendere la definizione nel merito del ricorso, l'eventuale pronuncia di accoglimento sarebbe di impossibile esecuzione, in quanto rimetterebbe in discussione l'intera assegnazione delle sedi consolidata da anni.



È evidente che, ove si verificasse siffatta ipotesi, tale pronuncia sarebbe *inutiliter* data. A tal proposito, giova precisare che la giurisprudenza di merito, in sede cautelare, si è già espressa in senso favorevole, accogliendo il ricorso ex art. 700 c.p.c. della docente che, come parte ricorrente, è stata assegnata, “in violazione del principio del merito del punteggio in graduatoria, all’Ambito Territoriale Emilia Romagna 0003, laddove, invece, altri docenti con punteggi di graduatoria inferiori ed inseriti non nella GAE ma nelle graduatorie di merito riformate dopo il concorso del 2012, si sono visti assegnare la sede definitiva a Ragusa o in altri ambiti della Sicilia”, così ottenendo l’assegnazione nella sede spettante, ovvero nell’Ambito Territoriale 0024 – Sicilia (Ragusa).

Parte ricorrente, infatti, a causa dell’illegittimo trasferimento, ha subito una grave lesione dei diritti fondamentali legati alla sfera familiare, affettiva oltre che economica, tenuto conto dell’età anagrafica della stessa (anni 44), della propria situazione familiare (coniugata con figli), nonché del lungo periodo di servizio pre-ruolo dalla stessa prestato nella provincia di Ragusa (UNDICI ANNI) e dall’assistenza che dovrebbe dare alla madre gravemente malata (alla ricorrente sono stati riconosciuti i requisiti di cui alla L. 104/94). Ciò risulta essere particolarmente lesivo dei diritti e delle aspettative di coloro che, come parte ricorrente, essendo inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE), sono stati privati del diritto di priorità ad essere collocati presso le rispettive province di appartenenza, nonostante gli stessi siano provenienti da graduatorie provinciali.

A tal uopo è necessario ribadire che il sistema di reclutamento previgente, fondato su un meccanismo di graduazione determinato dalla combinazione di diversi fattori, quali punteggio, profilo professionale, anzianità di servizio, territorio provinciale (e non certo nazionale), ha comunque consentito una stabile organizzazione di vita personale, familiare, economica e sociale.

Sradicare l’attuale docente ex precario dal proprio territorio, con il quale ha realizzato da anni un forte legame, sia affettivo che lavorativo, costituisce, altresì, violazione dei principi fondamentali garantiti dalla nostra Carta Costituzionale, oltre che violazione dei diritti quesiti dagli inseriti in GAE, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia Europea.

Più in particolare, la Docente è coniugata con il Sig. Giuseppe Giudice, di anni 47, il quale





svolge l'attività di geologo con contratti di freelance presso cantieri stranieri, che lo vedono impegnato in missioni all'estero e, pertanto, lontano da casa per lunghi periodi di tempo (ogni missione dura di solito diversi mesi).

Orbene, considerato anche l'attività lavorativa del coniuge, ne discende inevitabilmente ed inequivocabilmente la disgregazione del nucleo familiare, con irreparabile pregiudizio nella sfera personale e familiare della lavoratrice.

Non a caso il Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, nell'Ordinanza del 21/11/2016 (RG n. 10913/2016), ha ritenuto che: *"Deve quindi ritenersi ricorrere il pericolo di un pregiudizio irreparabile atteso che gli effetti lesivi non ricadano su interessi meramente patrimoniali ma intaccano, nel caso di specie, la sfera dei diritti personali e familiari della lavoratrice, come tali insuscettibili di reintegrazione ex post"*.

Numerosi sono, infatti, i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi *"pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente"* (ex multis Trib. Roma – Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20/1/2011, che ha ribadito che in caso di trasferimento del lavoratore, l'irreparabilità del danno deve essere apprezzata in relazione al diritto non patrimoniale di mantenere la sede di lavoro precedente e al rischio che il protrarsi illegittimo del trasferimento possa compromettere definitivamente la sfera dei rapporti lavorativi in precedenza instaurati e alla stabilità personale e familiare del lavoratore).

Ed ancora, il Tribunale di Roma ha precisato che *"Relativamente al periculum in mora parimenti, si osserva che tale requisito è insito nella immediata operatività del disposto trasferimento in danno del mantenimento dell'unità del nucleo familiare con evidente pregiudizio anche per la gestione dello stesso, situazione che risulta aggravata anche dai maggiori impegni economici. La sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, merita quindi diretta ed immediata tutela"* (Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Ordinanza del 12/12/2016, RG 38045/2016 -1).

È appena il caso di rammentare come lo strumento cautelare sia volto ad impedire possibili danni irreparabili, cagionati dal provvedimento o dal comportamento lesivo dell'amministrazione, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio. Dottrina e giurisprudenza affermano concordemente la natura al contempo autonoma





strumentale della tutela cautelare, intendendo l'autonomia in senso non soltanto strutturale ma, soprattutto, funzionale: essa non ha infatti funzione di accertamento o di anticipazione satisfattiva della pretesa fatta valere dalla parte che richiede la misura, bensì appunto di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale (c.d. funzione conservativa).

Tale funzione costituisce immediata espressione del più volte menzionato principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ricavabile fra l'altro dagli artt. 24 e 113 Cost., nonché dal principio del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost., 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Donde l'estrema gravità ed urgenza, necessarie per richiedere la misura cautelare in esame.

* * * * *

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, la Dott.ssa Colombo, come sopra rappresentata e difesa, chiede che

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE

IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissare l'udienza ex art. 415 c.p.c., pronunciarsi sulle seguenti domande, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi relativi ai trasferimenti del personale docente di ruolo (fase C art. 6 del CCNI) anno scolastico 2016/2017, Scuola secondaria, e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva di parte ricorrente, oltre che della normativa interna confliggente con quella Europea, tutti richiamati dalla narrativa che precede

IN VIA CAUTELARE

Ed inaudita altera parte stante la sussistenza del *fumus boni iuris* e l'urgenza di provvedere o, se del caso, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti - previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi relativi ai trasferimenti del personale docente di ruolo (fase C art. 6 del CCNI) anno scolastico 2016/2017, Scuola secondaria, e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva di parte ricorrente, ordinare alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, di provvedere all'immediato trasferimento di parte ricorrente





presso una SCUOLA SECONDARIA sita nell'AMBITO SICILIA 0024 o, in subordine, presso un altro ambito afferente alla Provincia di Ragusa (Provincia di inserimento in GAE) o, in via ulteriormente gradata, presso qualunque altro ambito della Regione Sicilia, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017;

NEL MERITO

- in via preliminare, si chiede, considerato l'elevato numero dei docenti potenzialmente interessati al presente procedimento, **autorizzare la notifica ex art.151 c.p.c.** attraverso l'ordine di pubblicare il ricorso sul sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia/ambito territoriale della Provincia di Ragusa;

- **DICHIARARE** il presente ricorso e dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione definitiva presso l'ambito Emilia Romagna operata illegittimamente dal M.I.U.R. nei confronti della ricorrente, e per l'effetto **ORDINARE** alla citata amministrazione di collocare quest'ultima all'interno dell'ambito territoriale 0024 della Regione Sicilia in relazione alla classe di concorso A038 fisica, ovvero alla classe di concorso A047 matematica, ovvero alla classe di concorso A048 matematica applicata, ovvero alla classe di concorso A049 matematica e fisica, ovvero alla classe di sostegno, nell'Area AD01 scientifica, ovvero, nel caso in cui nel predetto ambito non sussistano posti disponibili su posto di sostegno ovvero per la citata classe di concorso dalla medesima posseduta, neppure in sovrannumero, in ambito della Regione Sicilia secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità in atti;

- **CONDANNARE** il M.I.U.R. al risarcimento in favore dell'odierna ricorrente sin dell'integrale danno non patrimoniale dalla medesima patito, attraverso la corresponsione di una somma da determinarsi in via equitativa.

Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.

Si formula, sin d'ora, ampia riserva di ulteriormente dedurre ed eccepire a seguito delle avverse difese.

Si dichiara che il presente procedimento riguarda la materia del pubblico impiego ed è, per ciò, di **valore indeterminato**.

Si producono:

1. Copia contratto di lavoro del 27-11-2015;





2. Copia elenchi graduatoria GAE anno scolastico 2015/2016;
3. Copia elenchi graduatoria GAE sostegno a.s. 2015/16;
4. Copia della domanda di mobilità territoriale;
5. Copia della comunicazione a mezzo mail del 13-08-2016;
6. Copia del Bollettino trasferimenti Sostegno scuola II grado Fase B, C e D;
7. Copia dell'Elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo a.s. 2016/17, seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI.

Modica, 09-03-2017

Avv. Giorgio Cassarino

**Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti del
Litisconsorti (ex art. 151 c.p.c.)**

Il sottoscritto Avv. Giorgio Cassarino, quale procuratore della Dott.ssa Colombo, come sopra generalizzata, giusta procura in calce al presente ricorso,

PREMESSO

- che il ricorso ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimità del disposto trasferimento operato dal M.I.U.R. nei confronti dell'odierna istante, ordinando alla citata amministrazione di collocare quest'ultima all'interno dell'ambito territoriale 0024 della Regione Sicilia ovvero, nel caso in cui nel predetto ambito non sussistano posti disponibili, neppure in sovrannumero in ambito della Regione Sicilia secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità in atti;
- che ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nella graduatoria potranno essere titolari di un potenziale interesse contrario a quello dell'odierna ricorrente;
- che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente cointeressati ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie inerenti la scuola secondaria di secondo grado e quelli





assegnati nella Provincia di Ragusa;

RILEVATO

- che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- che l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo sono le affermazioni contenute nella decisione della IV sez. del C.d.S. n. 106/1990 secondo la quale *"Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del foglio degli annunci legali della provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato..."*;
- che la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- che già l'art. 12 della L. n. 205/2000 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica e telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
- che il Tar Lazio, quando investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa ed alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami previsti dall'art. 150 c.p.c.- la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- che anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente;
- che *"...l'urgenza e sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso...giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art.151 c.p.c., autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.08.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'ufficio regionale per la Liguria..."* (Trib. Genova, sezione lavoro, n.3578/11).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato





CHIEDE

all'On. Giudice del lavoro adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U. voglia autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nell'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anno scolastico 2016/2017, scuola secondaria di II grado, Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Miur dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente ed indicazione all'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come *"...tutti i docenti attualmente inseriti nell'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anno scolastico 2016/2017 scuola primaria, Ufficio scolastico provinciale di Ragusa..."*;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Ragusa, 09-03-2017

Avv. Giorgio Cassarino

